

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

N. 3181

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli affari esteri

(FRATTINI)

e dal Ministro della difesa

(MARTINO)

di concerto col Ministro dell'interno

(PISANU)

col Ministro della giustizia

(CASTELLI)

col Ministro dell'economia e delle finanze

(SINISCALCO)

col Ministro delle attività produttive

(MARZANO)

col Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio

(MATTEOLI)

col Ministro della salute

(SIRCHIA)

e col Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca

(MORATTI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 OTTOBRE 2004

Ratifica ed esecuzione del *Memorandum* d'intesa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato di Israele in materia di cooperazione nel settore militare e della difesa, fatto a Parigi il 16 giugno 2003

INDICE

Relazione	Pag.	3
Relazione tecnica	»	5
Analisi tecnico-normativa	»	7
Analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR)	»	10
Disegno di legge	»	12
Testo del <i>Memorandum</i> in lingua ufficiale	»	15
Traduzione non ufficiale in lingua italiana	»	23

ONOREVOLI SENATORI. - In linea di principio, la sottoscrizione di atti bilaterali va intesa come azione stabilizzatrice di una particolare area/regione, di squisita valenza politica, considerati gli interessi strategici nazionali e gli impegni assunti in ambito internazionale.

Le motivazioni dell'accordo con lo Stato d'Israele s'inquadrano nel contesto del rilancio delle relazioni tra i due Paesi, in particolare a seguito della visita a Tel Aviv nel giugno 2003 del Presidente del Consiglio dei ministri, ed anche nel quadro della promozione delle attività inerenti al dialogo mediterraneo ed al processo di Barcellona.

Questo *Memorandum* è un accordo generale quadro che regola la cooperazione tra le Parti nel settore della difesa. Per quanto concerne le attività specifiche derivanti dalla sua attuazione, potranno essere conclusi degli accordi tecnici specifici.

L'articolo 1 enuncia lo scopo dell'accordo: rafforzare la cooperazione nel campo della difesa su basi di reciprocità. Nel caso dovessero sorgere delle divergenze nell'applicazione degli Accordi tecnici suindicati, prevarranno le disposizioni dell'Accordo generale.

L'articolo 2 individua i campi di cooperazione, che possono essere così sintetizzati:

- politica degli approvvigionamenti e industrie per la difesa;
- interscambio di materiali d'armamento;
- operazioni umanitarie;
- organizzazione delle Forze armate e gestione del personale;
- formazione e addestramento del personale militare;
- questioni ambientali e controllo dell'inquinamento causato dalle strutture militari;
- scienza, storia e sport militari;

- informatica;
- ricerca e sviluppo in campo militare.

Oltre ai campi menzionati, le Parti potranno ricercare altri settori di cooperazione di reciproco interesse.

Questo accordo stabilisce i principi che governano la cooperazione tra le due Parti.

L'articolo 3 individua le forme in cui potrà esplicarsi la cooperazione:

- scambi di visite ufficiali tra i rappresentanti delle due Parti;
- scambi di esperienze fra gli esperti delle due Parti;
- partecipazione di osservatori ad esercitazioni militari;
- attività culturali con partecipazione a corsi, conferenze e simposi;
- visite a unità navali ed aeree;
- scambio di informazioni e pubblicazioni didattiche;
- informatica; attività sportive;
- programmi di ricerca e sviluppo in campo militare.

Le informazioni tecniche, comprese quelle di carattere commerciale ed operativo, scambiate nell'ambito della cooperazione, non potranno essere utilizzate per altri scopi se non quelli previsti in questo *Memorandum* d'intesa, e non potranno essere trasmesse a Paesi terzi senza il preventivo assenso delle Parti che le ha originate.

Il trasferimento a Paesi o Parti terze di materiali o di informazioni tecniche, acquisite nell'ambito della cooperazione, sarà soggetto ad accordi caso per caso tra le due Parti.

L'articolo 4 prevede che, per quanto riguarda l'attuazione del *Memorandum*, ciascuna Parte sosterrà le proprie spese, a

meno che non sia deciso altrimenti caso per caso.

L'articolo 5 stabilisce che le attività derivanti dal presente accordo saranno soggette all'accordo sulla sicurezza, firmato dalle competenti autorità per la sicurezza di entrambe le Parti il 5 ottobre 1987.

L'articolo 6 regola il diritto di giurisdizione delle Parti sul proprio personale qualora esso si trovi sul territorio dell'altra Parte. Le sentenze penali verranno eseguite nell'ambito del sistema penale dello Stato d'origine, in conformità agli accordi e convenzioni vigenti in materia tra le Parti. Le Autorità dei due Stati si presteranno reciproca assistenza nelle inchieste e nella ricerca di prove, secondo quanto previsto dalla Convenzione Europea del 1959 sulla reciproca assistenza in materia penale, di cui l'Italia e Israele sono parte.

L'articolo 7 disciplina il risarcimento di eventuali danni derivanti dall'esecuzione dell'accordo: la Parte inviante pagherà i danni causati dal proprio personale militare nel corso della sua missione o esercitazione.

Nel caso in cui i danni riguardino personale, equipaggiamenti ed infrastrutture militari, le controversie tra le Parti saranno regolate di reciproco accordo.

L'articolo 8 stabilisce che potranno tenersi, alternativamente in Italia e in Israele, delle consultazioni periodiche fra i rappresentanti delle due Parti al fine di concordare possibili programmi di cooperazione bilaterale tra le rispettive Forze armate ed eventuali intese tecniche per l'esecuzione di questo accordo.

L'articolo 9 regola l'entrata in vigore e la durata del *Memorandum* di intesa e ne disciplina le modalità di recesso. Inoltre, esso consente di apportare emendamenti all'accordo in qualsiasi momento tramite scambio di note.

L'articolo 10 stabilisce che in prima istanza le Parti dovranno cercare di risolvere le eventuali dispute, derivanti dall'interpretazione o dall'esecuzione dell'Accordo, in via amichevole. Se ciò non avvenisse, l'eventuale disputa dovrà essere sottoposta al Direttore generale del Ministero della difesa israeliano e al Capo di Stato maggiore della difesa o al Segretario generale, a seconda della materia, del Ministero della difesa italiano.

L'articolo 11, infine, prevede che tutte le comunicazioni e le trattative fra le Parti avverranno in lingua inglese.

RELAZIONE TECNICA

L'attuazione del *Memorandum* d'intesa tra l'Italia e Israele in materia di cooperazione nel campo della difesa comporta i seguenti oneri per il bilancio dello Stato, in relazione al sottoindicato articolo:

Articolo 8:

Viene prevista la partecipazione di funzionari alle riunioni di consultazione con la Parte contraente per l'esame dei programmi operativi o per la cooperazione tecnico-militare nel settore delle industrie per la difesa, che si terranno alternativamente in Israele e in Italia. Nell'ipotesi dell'invio a Tel Aviv di quattro funzionari, con una permanenza di quattro giorni in detta città, la relativa spesa è così quantificabile:

Spese di missione:

– pernottamento (euro 139 al giorno x 4 persone x 4 giorni)	euro	2.224
– diaria giornaliera per ciascun funzionario euro 124, cui si aggiungono euro 37, pari al 30 per cento quale maggiorazione prevista dall'articolo 3 del regio decreto 3 giugno 1926, n. 941; l'importo complessivo di euro 161 viene ridotto di euro 41, corrispondente ad un terzo della diaria (euro 120 + euro 47 quale quota media per contributi previdenziali, assistenziali ed Irpef, ai sensi delle leggi 8 agosto 1995, n. 335, e 23 dicembre 1996, n. 662, e del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446) (euro 167 x 4 persone x 4 giorni)	»	2.672

Spese di viaggio:

biglietto aereo andata-ritorno Roma – Tel Aviv (euro 1.546 x 4 persone = euro 6.184) (euro 6.184 + euro 309 quale maggiorazione del 5 per cento)	»	6.493
--	---	-------

Totale onere (articolo 8)	euro	11.389
---------------------------	------	--------

Pertanto, l'onere da porre a carico del bilancio dello Stato, da iscriverlo nello stato di previsione del Ministero della difesa, a decorrere dall'anno 2005 e per ciascuno dei bienni successivi è di euro 11.389, in cifra tonda euro 11.390.

Si fa presente, infine, che le ipotesi assunte per il calcolo degli oneri recati dal disegno di legge, relativamente al numero dei funzionari, delle riunioni e loro durata, costituiscono riferimenti inderogabili ai fini dell'attuazione dell'indicato provvedimento.

Peraltro, tenuto conto della esperienza verificatasi in precedenti analoghi Accordi, si precisa che:

l'eventuale richiesta per la partecipazione a corsi di formazione e addestramento (articolo 2, paragrafo 2, quinto punto; articolo 3, paragrafo 1, terzo punto), gli inviti a simposi, conferenze, corsi e seminari (articolo 3, paragrafo 1, sesto punto), verranno accordati qualora vi sia la disponibilità di posti nei relativi corsi e previo rimborso dei relativi oneri da parte del Paese richiedente: qualora fosse necessario l'invio di personale italiano, la relativa spesa sarà finanziata con gli stanziamenti già autorizzati dalla vigente legislazione per il Ministero della difesa;

le eventuali domande per la partecipazione di osservatori ad esercitazioni militari ed addestrative (articolo 3, paragrafo 1, quarto punto) saranno accolte previo rimborso dei relativi costi da parte del Paese richiedente e non comportano oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato;

lo scambio di esperienze nel settore della difesa (articolo 3, paragrafo 1, secondo punto), le eventuali visite alle navi, aerei di altre strutture militari (articolo 3, paragrafo 1, settimo punto) e così pure gli scambi per le attività culturali e sportive (articolo 3, paragrafo 1, nono punto), saranno accolte previo rimborso delle relative spese da parte del Paese richiedente e non comportano oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato;

per quanto concerne le attività nel settore delle industrie per la difesa e la ricerca tecnologica (articolo 2, paragrafo 2, primo punto; articolo 3, paragrafi 2 e 3), l'assistenza addestrativa e tecnica viene assicurata dalle imprese di costruzione dei materiali, previo rimborso delle relative spese da parte del Paese richiedente;

il risarcimento di eventuali danni (articolo 7) provocati dal personale militare nel corso della propria missione o esercitazione è a carico del Paese inviante; qualora tali danni fossero provocati dalla Parte italiana, le relative spese rientrano negli stanziamenti già autorizzati dalla legislazione vigente per il Ministero della difesa;

qualora, infine, vengano introdotti emendamenti (articolo 9, paragrafo 2) che ampliino la portata finanziaria del presente *Memorandum* sarà necessario prevedere un nuovo disegno di legge che autorizzi la eventuale maggiore spesa.

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

1. ASPETTI TECNICO NORMATIVI IN SENSO STRETTO

a) Necessità dell'intervento normativo

Il presente intervento si rende necessario per dare attuazione legislativa ad un *Memorandum d'Intesa* (MoU), che costituisce un preciso impegno politico assunto dal Governo italiano in materia di cooperazione con lo Stato d'Israele nel campo della difesa, in un quadro di salvaguardia dei reciproci interessi in termini di miglioramento delle capacità militari nel campo addestrativo, tecnologico ed industriale, ed in conformità agli obblighi assunti a livello internazionale.

b) Analisi del quadro normativo

Il *Memorandum* impegna le Parti in attività che possono trovare sviluppo nei limiti degli ordinamenti legislativi generali e speciali vigenti presso i due Paesi. Il recepimento nel quadro normativo nazionale risponde ad un preciso dettato dell'articolo 80 della Costituzione, che prevede la ratifica degli accordi internazionali mediante legge formale.

c) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e regolamenti vigenti

Il *Memorandum*, prevedendo il diritto di giurisdizione a favore dello Stato di bandiera, per alcune tipologie di reato, compiute sul territorio dello Stato ospitante, incide sulla legge penale, pertanto l'attuale stesura è stata definita a seguito di parere del Ministero della giustizia.

d) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario

Il provvedimento non presenta profili d'incompatibilità con l'ordinamento comunitario.

e) Analisi della compatibilità con le competenze delle regioni ordinarie ed a statuto speciale

Non si pongono questioni di compatibilità con le competenze delle autonomie locali.

f) Verifica della coerenza con le fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni ed agli enti locali

Non si pone il problema di verificare la coerenza del provvedimento con le fonti giuridiche relative alla cosiddetta *devolution*, in quanto la materia disciplinata rientra nella potestà legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *d*), della Costituzione.

g) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione

La materia non rientra nell'alveo della cosiddetta «delegificazione», per le ragioni indicate al secondo periodo della lettera *b*). Pertanto, rimangono verificate le condizioni in titolo.

2. ELEMENTI DI DRAFTING E LINGUAGGIO NORMATIVO

a) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso

Non vengono utilizzate definizioni normative che non appartengano già al linguaggio tecnico-giuridico della materia regolata.

b) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni subite dai medesimi

Nel provvedimento di ratifica non si effettuano richiami normativi.

c) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti

Non si è fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre le previsioni normative.

d) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo

Le norme del provvedimento non comportano effetti abrogativi espressi nè impliciti.

3. ULTERIORI ELEMENTI

a) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo progetto

Non risultano produzioni giurisprudenziali in materia, né si è a conoscenza di giudizi di costituzionalità in corso su analoghi provvedimenti di ratifica.

b) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter

In materia di accordi con lo Stato d'Israele nello specifico settore della difesa, non risultano altri progetti di legge all'esame del Parlamento. Di contro, sono *in itinere* provvedimenti che vertono su analoga materia ma relativi ad intese sottoscritte con altri Paesi.

ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

a) Ambito dell'intervento; destinatari diretti ed indiretti

Il presente intervento normativo si colloca nell'ambito della politica governativa in materia di cooperazione con le strutture di difesa degli altri Paesi. Nello specifico, i destinatari diretti del *Memorandum* sono il Ministero della difesa italiano e quello dello Stato d'Israele. Inoltre, si possono assumere come destinatari indiretti anche soggetti economici ed industriali delle due Parti.

b) Obiettivi e risultati attesi

Il recepimento del *Memorandum* nell'ordinamento interno, oltre al conseguimento degli attesi benefici indicati alla successiva lettera *f*), può contribuire al rafforzamento delle relazioni tra i due Paesi ed allo sviluppo degli interscambi culturali, in uno spirito di amicizia già esistente. Sul piano tecnico, ulteriori accordi di settore potranno in futuro essere sviluppati e sottoscritti in specifici ambiti militari di reciproco interesse.

c) Illustrazione della metodologia di analisi adottata

Non si è ravvisato di adottare particolari metodologie per l'analisi dell'impatto regolamentare, trattandosi di disegno di legge che non presenta di per sé aspetti progettuali di particolare complessità e che non siano, comunque, già sperimentati.

d) Impatto diretto ed indiretto sull'organizzazione e sull'attività delle pubbliche amministrazioni, condizioni di operatività

L'attuazione del provvedimento non incide sull'assetto delle pubbliche amministrazioni, interessando quasi esclusivamente il Ministero della difesa, né richiede la creazione presso quest'ultimo di nuove strutture organizzative.

e) Impatto sui destinatari diretti

Sulla scorta dei dati che precedono, si ravvisa non sussistere condizioni che possano influire negativamente nell'attuazione del provvedimento, in quanto la materia ratificata concerne un ambito operativo in cui l'Amministrazione della difesa vanta numerose precedenti esperienze con altri Paesi, gran parte delle quali ancora in atto.

f) Impatto sui destinatari indiretti

L'impatto sui destinatari indiretti di cui alla precedente lettera *a)* è valutato potenzialmente positivo. Dal provvedimento, infatti, potranno derivare benefici in alcuni settori produttivi e commerciali dei due Paesi, costituenti a vario titolo ed in varia misura «indotto» delle politiche della logistica e degli armamenti, espresse secondo le direttrici nazionali ed internazionali autonomamente adottate da ciascuna delle Parti contraenti.

Gli oneri finanziari previsti dal provvedimento, pertanto, sono da ritenere congrui in relazione alle finalità perseguite ed alle suddette positive ricadute economiche.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il *Memorandum* d'intesa fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato di Israele in materia di cooperazione nel settore militare e della difesa, fatto a Parigi il 16 giugno 2003.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data al *Memorandum* di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 9 del *Memorandum* stesso.

Art. 3.

(Copertura finanziaria)

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 11.390 annui ad anni alterni a decorrere dall'anno 2005. Al relativo onere si provvede mediante utilizzo della proiezione per lo stesso anno, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Memorandum of Understanding

between

The Government of the Italian Republic

On the one part
(hereinafter referred to as : "ITMOD")

and

The Government of the State of Israel

On the second part
(hereinafter referred to as: ISMOD)

regarding Defence and Military Co-operation



per copia autorizzata
di Amos

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN THE
GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC AND THE
GOVERNMENT OF THE STATE OF ISRAEL ON DEFENCE AND
MILITARY CO-OPERATION

WHEREAS

The ITMOD and the ISMOD, hereinafter referred to as "the Parties",

Recognizing the importance of the co-operation between the two Ministries and their Defence Forces;

Expressing their aspiration for mutually beneficial co-operation between the Ministries and their Defence Forces, based on mutual respect, confidence and recognition of the interests of the Parties;

Convinced that co-operation between the Parties will assist a better understanding of their respective defence and military needs and consolidate their respective defence capabilities;

In a spirit of openness and mutual understanding and within the framework stipulated in the Italian and the Israeli laws and regulations;

Agreeing that this MoU serves as a General MoU between the Parties and specific Implementing Agreements shall be discussed and agreed upon for specific activities to be performed under this MoU,

Now therefore the Parties have reached the following understandings:

ARTICLE 1 – GENERAL

1. In the event of any controversy between these Terms and Conditions and the Implementing Agreements – the Terms and Conditions of this MoU shall take precedence and the controversy shall be settled according to these Terms and Conditions.
2. It is agreed by the Parties that a Party which finds any conflict between these Terms and Conditions shall inform the other Party in order to settle the conflict as soon as possible.
3. The Parties will operate in concert and in accordance with their respective laws and international commitments in order to encourage, facilitate and develop co-operation in the defence and military fields, on a mutual basis.

ARTICLE 2 – OBJECTIVES OF THE UNDERSTANDING

1. Both Parties to this MoU have agreed to set up mutual relations between the Ministries of Defence and their Armed Forces in order to establish co-operation in the defence areas, thus enabling them to increase their respective defence capabilities.
2. Co-operation between the Parties will take place in the following fields:
 - Defence industry and procurement policy which is subordinated by the Ministries of Defence;
 - Import, export and transit of defence and military equipment;
 - Humanitarian operations;
 - Armed Forces organisation, structure and equipment of military units and personnel management;
 - Formation/training;
 - Environmental issues and pollution, caused by military facilities;
 - Military medical service;
 - Military history;
 - Military sport.

Military co-operation will not be limited to the above mentioned fields. Actually, the Parties will seek for new co-operation fields of mutual interest.

3. This document sets out the principles governing the aforementioned mutual co-operation.

ARTICLE 3 - PRINCIPLES GOVERNING THE PARTIES' CO-OPERATION AND UNDERSTANDING

1. Co-operation between the Parties, subject to prior coordination, will develop as follows:
 - Meetings of the Ministers of Defence, Commanders in Chief, their Deputies and other officials authorised by the Parties;
 - Exchange of experiences between experts of the Parties;
 - Organisation and implementation of training activities and exercises;
 - Participation of observers in military exercises;
 - Contacts between similar Defence and Military Institutions;
 - Discussions, consultations, meetings and participation in symposia, conferences and courses;
 - Visits of military ships, aircraft and visit at facilities;
 - Exchange of information and educational publications;
 - Exchange of cultural and sporting activities.
2. The Parties also intend to facilitate the accomplishment of the co-operation in the Defence and Military fields through the exchange of technical data, information and hardware, leading to better understanding of Defence and Military requirements and their technological solutions, by co-operation in research, development and production.
3. The Parties shall encourage their Industries to search for projects and equipment with mutual interest for both Parties. Such co-operation shall be carried out for research, development and production.
4. As used in this MoU, "technical information" means all technical or commercial data and operating information, including but not limited to, proprietary information, customer information, know-how, patents and computer software.
5. Technical information, including Technical Data Packages ("TDP"s), furnished to the other Party for the purpose of offering or bidding on, or performing a defence contract, shall not be used for any other purpose without the prior written consent of the Originating Party as well as the prior consent of those owning or controlling proprietary rights in such technical information, and shall be treated with the same degree of care as such Party would apply to its own technical information.

6. In no event shall such technical information, TDP's or products derived therefrom, be transferred to any Third Country or any Third Party, without the prior written consent of the Originating Party. The transfer to Third Countries or Third Parties of materials and/or technical information and/or articles derived therefrom, generated by this MoU or purchased pursuant to this MoU, are subject to case by case agreements between the Parties.
7. The Parties, consistent with their National Laws and Regulations, will accord appropriate treatment to offers of defence equipment, services and know-how to be supplied by the other Party.
8. The Parties will exert their best efforts to assist in negotiating licenses, royalties and technical information, exchanged with their respective Industries, when required. The Parties will also facilitate the necessary exports licenses needed for the submission of bids or proposals required for the performance of this MoU, all subject to the respective National Laws of the Parties.
9. This MoU does not refer to issues beyond the competence of each Party.
10. The terms and condition of specific and defined activities that are designated to take place under this MoU shall be separately agreed upon in the framework of an "Implementing Agreement". This General MoU shall apply to any such Implementing Agreements between the Parties.

ARTICLE 4 - COVERAGE OF EXPENSES

Each Party shall bear its own expenses relating to this MoU and to its performance, unless otherwise is agreed by the Parties on a case by case basis.

ARTICLE 5- SECURITY ARRANGEMENTS

It is agreed that the activities to be performed under this MoU will be subject to the Security Agreement that was signed by the relevant Security Authorities of both Parties on October 5th, 1987.

ARTICLE 6 - JURISDICTION

The authorities of the Receiving State have the right to exercise jurisdiction over members of the Visiting Force for all matters concerning offences committed on their territory, punishable by the legislation of the Receiving State.

Any penal sentence shall be executed within the penal system of the Sending State, in accordance with the valid agreements and conventions between the Parties.

The competent authorities of the Sending State have the right to exercise, on the territory of the Receiving State, disciplinary power over the members of its Force.

The authorities of the two States will provide mutual assistance, in accordance with the European Convention on Mutual Assistance in Criminal Matters, 1959, which Italy and Israel are part of, in particular for the conduct of inquiries and the search for evidence.

The authorities of the two States will co-operate also in provisional detention and the return of persons, covered by the terms of the agreements described above, to the authorities with the right to exercise their jurisdiction, i. e. to the Sending Party.

The authorities of the two States will inform each other, on a reciprocal basis, of progress in relation to the matters envisaged by this Article.

ARTICLE 7 - COMPENSATION FOR DAMAGES

Compensation for any damages, caused by military personnel of the Sending Party during or in connection with their mission/exercise, will be covered by the Sending Party.

If the damage was caused to military personnel, equipment and infrastructure, any disputes between the Parties and compensation for damages will be settled by mutual consent.

ARTICLE 8 - PERIODICAL MEETINGS

1. The Parties have agreed to hold periodical meetings in order to follow up the implementation of this MoU. During these meetings the representatives shall mutually seek for new fields of potential co-operation.
2. The Parties shall also encourage meetings between representatives of Governmental or Private entities, Armed Forces, Units and Sub-units of both Countries as well as exchange of Defence and Military Delegations.

3. Consultations of the Parties' representatives will be conducted alternatively in Italy and Israel in order to draw up and agree on specific Implementing Agreements to implement this MoU, as well as possible co-operation programs between the Parties and their Armed Forces and a matrix of subjects for Defence and Military equipment co-operation.

ARTICLE 9 - EFFECTIVENESS, DURATION AND MODIFICATION OF THE MOU

1. This MoU shall enter into force upon the date of reception of the second of the two notifications by which the Parties shall inform officially each other that the respective ratification procedures have been fulfilled.
2. This MoU may be amended, at any time, through Official Notes. Any modification shall come into effect following the same procedures as those set for the MoU itself.
3. This MoU established to be in force for five years, will be automatically extended for additional periods of five years unless written notice of intention to denounce is given by either Party to the other. In this case it will lose effect six months after such notification has been received.
4. In case of denunciation, the Parties shall make every effort to complete unfinished activities and shall begin consultations in order to resolve contentious issues.

ARTICLE 10 - DISPUTE SETTLEMENT AND ARBITRATION

1. In the event of any dispute arising between the Parties to this MoU, whether such dispute relates to the interpretation of the MoU or to the execution of the terms arising therefrom, the Parties shall, in the first instance, make every reasonable effort to reach an amicable settlement.
2. In the event, however, of the Parties failing to reach such settlement, the Parties agree to submit the dispute to the arbitration of the Director General of ISMOD and, according to the subject, to the Chief of General Staff or to the Secretary General of ITMOD. Any decision given or award made pursuant to such arbitration shall be final and binding on the Parties to this MoU.
3. During the dispute, controversy and/or arbitration, both Parties shall continue to fulfill all their obligations in accordance with this MoU.
4. All arbitration proceedings shall be held in English.

5. The Parties agree that any arbitration proceedings hereunder shall be conducted on confidential basis and shall be subject to the security provisions of this MoU.
6. Each Party shall be responsible for its respective costs incurred due to the arbitration procedures.
7. In case of dispute or need for interpretation, this MoU shall not be subject to any National or International Tribunal.

ARTICLE 11 - NOTICES

1. All communications generated by either Party shall be in writing and in English.
2. The points of contact to this MoU shall be the following:

For the Government of the
Italian Republic

Italian Ministry of Defence

Chief of Plans and Policy Division
General Defence Staff

For the Government of the State
of Israel

Israeli Ministry of Defence


Director Europe Division
Department of Foreign Affairs

In witness whereof, the undersigned Representatives, duly authorised by respective Authorities, have signed this Agreement.

Done in Paris on the 16th day of June ²⁰⁰³ in two originals, in the English language.


For the Government of the
Italian Republic
Italian Minister of Defence

Hon. Antonio MARTINO



For the Government of the
State of Israel
Israeli Minister of Defence

Lt. Gen. (ret.) Shaul MOFAZ



Memorandum d'Intesa

fra

Il Governo della Repubblica Italiana

(qui di seguito definito "ITMOD")

e

il Governo dello Stato di Israele

(qui di seguito definito "ISMOD")

in materia di cooperazione nel settore militare e della difesa

MEMORANDUM D'INTESA FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA
ITALIANA E IL GOVERNO DELLO STATO DI ISRAELE IN MATERIA DI
COOPERAZIONE NEL SETTORE MILITARE E DELLA DIFESA

PREMESSO CHE

ITMOD e ISMOD, qui di seguito definite "le Parti",

Riconoscendo l'importanza della cooperazione fra i due Ministeri e le rispettive Forze di Difesa,

Esprimendo il desiderio che i Ministeri e le rispettive Forze di Difesa cooperino a vantaggio di entrambi, sulla base di reciproco rispetto, fiducia e riconoscimento degli interessi delle Parti,

Convinti che la cooperazione fra le Parti contribuisca ad una migliore comprensione delle rispettive necessità nel settore militare e della difesa e consolidi le rispettive capacità di difesa,

In uno spirito di apertura e comprensione reciproca e nel quadro stabilito dalle leggi ed i regolamenti italiani e israeliani,

Convenendo che il presente MoU funge da MoU Generale fra le Parti e che, per le attività specifiche da svolgere ai sensi del presente MoU, saranno discussi e concordati specifici Accordi di Attuazione,

le Parti hanno concordato le seguenti intese:

ARTICOLO 1 - PARTE GENERALE

1. In caso di controversie fra i presenti Termini e Condizioni e gli Accordi di Attuazione, avranno la precedenza i Termini e le Condizioni del presente MoU e la controversia sarà risolta in base ai medesimi.
2. Le Parti convengono che una Parte che riscontri contraddizioni fra i presenti Termini e Condizioni ne informerà l'altra Parte allo scopo di risolverle al più presto.
3. Le Parti collaboreranno di comune accordo e in conformità con le rispettive leggi ed impegni internazionali, al fine di incoraggiare, agevolare e sviluppare la cooperazione nei settori militare e della difesa, su una base di reciprocità.

ARTICOLO 2 - OBIETTIVI DELL'INTESA

1. Entrambe le Parti del presente MoU convengono di stabilire rapporti reciproci fra i Ministeri della Difesa e le loro Forze Armate, al fine di stabilire una cooperazione nei settori della difesa, il che consentirà loro di aumentare le capacità di difesa.
2. La cooperazione fra le Parti riguarderà i seguenti settori:
 - Industria della difesa e politica di approvvigionamento di competenza dei Ministeri della Difesa.
 - Importazione, esportazione e transito di materiali militari e di difesa,
 - Operazioni umanitarie,
 - Organizzazione delle forze Armate, struttura e materiali di reparti militari e gestione del personale,
 - Formazione/Addestramento,
 - Questioni ambientali e inquinamento provocati da strutture militari
 - Servizi medici militari,
 - Storia militare,
 - Sport militari

La cooperazione militare non si limiterà ai settori sopra menzionati. Le Parti cercheranno nuovi settori di cooperazione di interesse reciproco.

3. Il presente documento enuncia i principi che disciplinano la summenzionata cooperazione reciproca.

ARTICOLO 3 - PRINCIPI CHE DISCIPLINANO LA COOPERAZIONE E L'INTESA FRA LE PARTI

1. La cooperazione fra le Parti, previo coordinamento, si svilupperà come segue:
 - Riunioni dei Ministri della Difesa, dei Comandanti in Capo, dei loro Vice e di altri ufficiali autorizzati dalle Parti,
 - Scambio di esperienze fra gli esperti delle Parti,
 - Organizzazione e attuazione delle attività di addestramento e delle esercitazioni,
 - Partecipazione di osservatori alle esercitazioni militari,
 - Contatti fra le Istituzioni Militari e di Difesa analoghe,
 - Discussioni, consultazioni, riunioni e partecipazione a convegni, conferenze e corsi,
 - Visite di navi e aeromobili militari e ad impianti,
 - Scambio di informazioni e pubblicazioni educative,
 - Scambio di attività culturali e sportive.
2. Le parti intendono altresì agevolare l'attuazione della cooperazione nei settori militare e della difesa con lo scambio di dati tecnici, informazioni e hardware; conseguendo una migliore comprensione delle necessità militari e di difesa e delle relative soluzioni tecniche, tramite la cooperazione nella ricerca, nello sviluppo e nella produzione.
3. Le parti incoraggeranno le rispettive industrie nella ricerca di progetti e materiali di interesse per entrambe le Parti. Tale cooperazione riguarderà la ricerca, lo sviluppo e la produzione.
4. Ai fini del presente MoU, per "informazioni tecniche" si intendono tutti i dati tecnici o commerciali e le informazioni operative, comprese, ma non esclusivamente, le informazioni riservate, quelle sui clienti, il know-how, i brevetti ed il software per computer.
5. Le informazioni tecniche, compresi i Pacchetti sui Dati Tecnici ("TDP"), fornite all'altra Parte allo scopo di offrire o presentare offerte, ovvero dare esecuzione ad un contratto in materia di difesa, non saranno usate per scopi diversi senza il previo consenso scritto della Parte da cui provengono, nonché senza il previo consenso dei proprietari o di coloro che controllano i diritti di proprietà di tali informazioni tecniche, e saranno trattate con lo stesso livello di attenzione che la Parte applicherebbe alle proprie informazioni tecniche.

6. In nessun caso le informazioni tecniche, i TDP o i prodotti da essi derivati saranno trasferiti a Paesi Terzi o Parti Terze, senza il previo consenso scritto della Parte da cui provengono. Il trasferimento a Paesi Terzi o Parti Terze di materiali e/o informazioni tecniche e/o di articoli da essi derivanti, generati dal presente MoU o acquistati in conformità con esso, saranno oggetto di singoli accordi fra le Parti.
7. Le Parti, in conformità con le rispettive Leggi e Regolamenti, concederanno un trattamento adeguato alle offerte di materiali, servizi e know-how per la difesa provenienti dall'altra Parte.
8. Le Parti si adopereranno al massimo per contribuire, ove richiesto, a negoziare licenze, royalties ed informazioni tecniche, scambiate con le rispettive industrie. Le Parti faciliteranno inoltre la concessione delle licenze di esportazione necessarie per la presentazione delle offerte o proposte richieste per dare esecuzione al presente MoU, conformemente alle rispettive Legislazioni Nazionali delle Parti.
9. Il presente MoU non si riferisce a questioni che non sono di competenza delle Parti.
10. I termini e le condizioni delle specifiche e definite attività progettate per essere svolte ai sensi del presente MoU saranno concordati separatamente, nell'ambito di un "Accordo di Attuazione". Il presente MoU Generale si applicherà ad ogni Accordo di Attuazione fra le Parti.

ARTICOLO 4 - COPERTURA DELLE SPESE

Ciascuna Parte sosterrà le spese di sua competenza relative al presente MoU ed alla sua esecuzione, tranne i casi in cui le Parti concordino diversamente valutando caso per caso.

ARTICOLO 5 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Resta inteso che le attività da svolgere ai sensi del presente MoU, saranno soggette all'Accordo di Sicurezza firmato dalle competenti Autorità di Sicurezza delle due Parti, il 5 ottobre 1987.

ARTICOLO 6 - GIURISDIZIONE

Le Autorità dello Stato Ricevente avranno diritto di esercitare la giurisdizione sui membri delle Forze in Visita per tutte le questioni relative a reati commessi sul loro territorio, passibili di pena ai sensi della legislazione dello Stato Ricevente.

Tutte le condanne penali saranno eseguite nell'ambito del sistema penale dello Stato Inviante, in conformità con gli accordi e le convenzioni in vigore fra le Parti.

Le autorità competenti dello Stato Inviante hanno diritto di esercitare, sul territorio dello Stato Ricevente, l'autorità disciplinare sui membri della propria Forza.

Le autorità dei due Stati si forniranno assistenza reciproca, in conformità con la Convenzione Europea sull'Assistenza Reciproca in Materia Penale, del 1959, di cui l'Italia e Israele fanno parte, in particolare nello svolgimento di inchieste e nella ricerca delle prove.

Le autorità dei due Stati collaboreranno altresì nei settori della detenzione provvisoria e della restituzione delle persone, come previsto dai termini degli accordi sopra descritti, alle autorità aventi diritto di esercitare la propria giurisdizione, ossia lo Stato di Invio.

Le autorità dei due Stati si informeranno a vicenda, su una base di reciprocità, dei progressi compiuti nei settori previsti dal presente Articolo.

ARTICOLO 7 - RISARCIMENTO DEI DANNI

Il risarcimento dei danni, provocati dal personale militare della Parte Inviante durante o in relazioni alle missioni /esercitazioni, sarà a carico della Parte Inviante.

Nel caso in cui il danno riguardi il personale, le attrezzature e le infrastrutture militari, le eventuali controversie fra le Parti ed il risarcimento dei danni saranno concordati di comune accordo.

ARTICOLO 8 - RIUNIONI PERIODICHE

1. Le Parti convengono di tenere riunioni periodiche per seguire l'attuazione del presente MoU. Nel corso delle riunioni i rappresentanti cercheranno nuovi settori di potenziale cooperazione.
2. Le Parti incoraggeranno altresì riunioni fra i rappresentanti degli Enti governativi o privati, delle Forze Armate, delle Unità e dei Reparti di entrambi i Paesi, nonché lo scambio di Delegazioni Militari e di Difesa.
3. Le consultazioni dei rappresentanti delle Parti si svolgeranno alternativamente in Italia e in Israele, al fine di redigere e concordare specifici Accordi di Attuazione per dare esecuzione al presente MoU, nonché eventuali programmi di cooperazione fra le Parti e le loro Forze Armate ed una matrice di argomenti per la cooperazione nel settore dei materiali militare e di difesa.

ARTICOLO 9 - ENTRATA IN VIGORE, DURATA E MODIFICA DEL MOU

1. Il presente MoU entrerà in vigore alla data di ricezione della seconda delle due notifiche con cui le Parti si saranno comunicate ufficialmente l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure di ratifica.

2. Il presente MoU può essere emendato, in qualsiasi momento, tramite Note Ufficiali. Tutte le modifiche entreranno in vigore seguendo le stesse procedure stabilite nello stesso MoU.
3. Il Presente MoU, che resterà in vigore per cinque anni, sarà prorogato automaticamente per periodi aggiuntivi di cinque anni in assenza di una notifica scritta dell'intenzione di denunciarlo inviata da una Parte all'altra. In tal caso cesserà di essere in vigore sei mesi dopo la data di ricezione di tale notifica.
4. In caso di denuncia, le Parti si adopereranno per portare a termine le attività da completare ed avvieranno le consultazioni per risolvere le questioni oggetto di contenzioso.

ARTICOLO 10 - COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE E ARBITRATO

1. Qualora dovessero insorgere controversie fra le Parti al presente MoU, che si riferiscano all'interpretazione del MoU, ovvero all'esecuzione dei termini da esso derivanti, le Parti compiranno, in prima istanza, ogni sforzo ragionevole per pervenire ad una intesa amichevole.
2. Tuttavia, nel caso in cui le Parti non riescano a pervenire a tale accordo, esse convengono di sottoporre la controversia all'arbitrato del Direttore Generale dell'ISMOD e, a seconda dell'argomento, al Capo di Stato Maggiore o al Segretario Generale dell'ITMOD. Qualsiasi decisione adottata o lodo emesso in base all'arbitrato saranno definitivi e vincolanti per le Parti del presente MoU.
3. Durante il contenzioso, la controversia e/o l'arbitrato, le Parti continueranno ad espletare tutti gli obblighi di cui al presente MoU.
4. Tutte le procedure arbitrali si svolgeranno in lingua inglese.
5. Le parti convengono che le procedure arbitrali di cui al presente MoU, si svolgeranno in maniera riservata e saranno soggette alle disposizioni di sicurezza del presente MoU.
6. Ciascuna Parte sarà responsabile delle spese sostenute nel corso delle procedure di arbitrato.
7. In caso di controversia o necessità di interpretazione, il presente MoU non sarà sottoposto ad alcun Tribunale Nazionale o Internazionale.

ARTICOLO 11 - NOTIFICHE

1. Tutte le comunicazioni provenienti dalle due Parti saranno scritte e in lingua inglese.
2. I punti di contatto per il presente MoU saranno i seguenti:

Per il Governo della Repubblica Italiana:
Ministero della Difesa italiano
Capo Divisione Pianificazione e Politica
Stato Maggiore Difesa

Per il Governo dello Stato di Israele:
Ministero della Difesa Israeliano
Direttore Divisione Europea
Dipartimento Affari Esteri

In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dalle rispettive autorità, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Parigi il 16 giugno 2003 in due originali, in lingua inglese.

Per il Governo della Repubblica italiana
Il Ministro della Difesa Italiano

Per il Governo dello Stato di Israele
Il Ministro della Difesa Israeliano

(F.to On. Antonio MARTINO)

(F.to: Gen. C.A. Shaul MOFAZ)

